

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2262/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 2263/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999	3
Regolamento (CE) n. 2264/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 2265/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
★ Regolamento (CE) n. 2266/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che deroga al regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi, con riferimento ai titoli di importazione rilasciati nel quadro del contingente 2000	8
★ Regolamento (CE) n. 2267/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per i mandarini, le clementine e i satsuma per la campagna 1998/1999	9
★ Regolamento (CE) n. 2268/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, per il primo trimestre del 2000	10
★ Regolamento (CE) n. 2269/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	12

Regolamento (CE) n. 2270/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1999 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96	18
Regolamento (CE) n. 2271/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1999 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli	20
Regolamento (CE) n. 2272/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1999 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97	22
Regolamento (CE) n. 2273/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1999 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria	24
Regolamento (CE) n. 2274/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	27
Regolamento (CE) n. 2275/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	30
Regolamento (CE) n. 2276/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	32
* Direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro	34

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/703/CE, CECA, Euratom:

- * **Decisione della Commissione, del 18 agosto 1999, che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi [notificata con il numero C(1999) 2586]** 37

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- * **Decisione del Comitato misto SEE n. 106/98, del 27 novembre 1998, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 40

* Decisione del Comitato misto SEE n. 107/98, del 27 novembre 1998, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	42
* Decisione del Comitato misto SEE n. 108/98, del 1° dicembre 1998, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE	43
* Decisione del Comitato misto SEE n. 109/98, del 1° dicembre 1998, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE	44
* Decisione del Comitato misto SEE n. 110/98, del 1° dicembre 1998, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE	46
* Decisione del Comitato misto SEE n. 111/98, del 27 novembre 1998, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	48
* Decisione del Comitato misto SEE n. 112/98, del 27 novembre 1998, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	49
* Decisione del Comitato misto SEE n. 113/98, del 27 novembre 1998, che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE	50
* Decisione del Comitato misto SEE n. 114/98, del 27 novembre 1998, che modifica il protocollo 4 dell'accordo SEE, relativo alle norme di origine	51
Autorità di vigilanza EFTA	
* Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 162/1999/COL, del 9 luglio 1999, che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare, relativamente a talune specie vegetali, l'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio)	52

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2262/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	114,5
	204	51,4
	999	83,0
0707 00 05	052	76,1
	628	130,9
	999	103,5
0709 90 70	052	67,1
	999	67,1
0805 30 10	052	64,6
	388	56,4
	528	64,7
	600	54,3
	999	60,0
0806 10 10	052	111,7
	064	102,0
	400	265,7
	999	159,8
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400
404		73,7
800		158,3
804		31,1
999		87,6
0808 20 50	052	94,8
	064	63,4
	388	171,9
	400	70,3
	999	100,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2263/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la tredicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,500 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 2264/1999 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1999****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾; tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato; devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,21	0,27	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	6,96	0,13	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2265/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

- (1) considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2124/1999 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2170/1999 ⁽³⁾;
- (2) considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2124/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2124/1999, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 7.10.1999, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 266 del 14.10.1999, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	44,77 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	42,40 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	44,77 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	42,40 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4867
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	48,67
1701 99 10 9910	49,19
1701 99 10 9950	49,19
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4867

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2266/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999**

che deroga al regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi, con riferimento ai titoli di importazione rilasciati nel quadro del contingente 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/98 ⁽⁴⁾, le prime domande di titoli d'importazione nel quadro del contingente 2000 dovrebbero essere presentate nei giorni 3 e 4 gennaio 2000 e i quantitativi che formano oggetto di domande dovrebbero essere comunicati dagli Stati membri alla Commissione il 5 gennaio 2000;
- (2) per le origini per le quali abitualmente le domande di titoli d'importazione superano, fin da inizio gennaio, i quantitativi disponibili, è opportuno anticipare i periodi di presentazione delle domande, al fine di evitare eventuali perturbazioni nella trasmissione dei dati connesse con il passaggio all'anno 2000 e di effettuare il rilascio dei certificati in condizioni ottimali;
- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti originari di paesi diversi dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania, le prime domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 nel quadro del

contingente tariffario per l'anno 2000 sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri nei giorni 13 e 14 dicembre 1999.

2. I quantitativi oggetto delle domande di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione il 15 dicembre 1999, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2125/95, i suindicati titoli d'importazione sono rilasciati il 3 gennaio 2000, fatte salve le misure particolari di cui allo stesso paragrafo.

Articolo 2

1. Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2125/95, le domande di titoli presentate in data 13 e 14 dicembre 1999 sono considerate come presentate in data 3 e 4 gennaio 2000.

2. Ai fini del calcolo dei quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2125/95, importati e/o esportati nel corso del 1999, viene preso in considerazione il periodo che va dal 1° gennaio al 10 dicembre 1999.

3. Per l'anno 1999, la media delle importazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95 è stabilita aggiungendo alle importazioni realizzate i quantitativi oggetto di titoli non utilizzati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 38.

REGOLAMENTO (CE) N. 2267/1999 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1999****che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per i mandarini, le clementine e i satsuma per la campagna 1998/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 858/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96 stabilisce al paragrafo 1 un limite di trasformazione di 320 000 tonnellate per i mandarini, le clementine e i satsuma. Al paragrafo 2 prevede che per ciascuna campagna di commercializzazione il superamento di tale limite è valutato in base alla media dei quantitativi trasformati con beneficio dell'aiuto nel corso delle ultime tre campagne, compresa la campagna in corso. Al paragrafo 3 dispone che, qualora si constati un superamento del limite, l'aiuto fissato per la campagna in corso nell'allegato di detto regolamento è diminuito dell'1 % per fascia di superamento di 3 200 tonnellate;
- (2) gli Stati membri hanno comunicato, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/1999 ⁽⁴⁾, i quantitativi di mandarini, clementine e satsuma consegnati alla trasformazione per la campagna 1998/99 nell'ambito del rego-

lamento (CE) n. 2202/96. In base a questi dati e ai quantitativi trasformati con beneficio dell'aiuto nel corso delle campagne 1996/97 e 1997/98, si è constatato un superamento del limite di trasformazione di 38 173 t. Per la campagna 1998/99 occorre pertanto diminuire dell'11 % gli importi dell'aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96;

- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998/99, gli importi dell'aiuto stabiliti per i mandarini, le clementine e i satsuma in ciascuna tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 sono ridotti dell'11 %.

Il versamento di questo aiuto tiene conto dell'anticipo dell'aiuto già versato conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1169/97.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 8.⁽³⁾ GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 2268/1999 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1999****relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, per il primo trimestre del 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999 ⁽⁴⁾, ha previsto, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, per il rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei tre primi trimestri dell'anno;
- (2) l'analisi dei dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 1999 e, in particolare, alle importazioni effettive segnatamente nel corso del primo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante il medesimo trimestre del 2000, induce a fissare, ai fini di un sufficiente approvvigionamento della Comunità globalmente considerata, un quantitativo indicativo per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, pari al 26 % del quantitativo assegnato;
- (3) la fissazione del massimale delle singole domande di titoli, prevista all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, deve essere effettuata in modo tale da non pregiudicare un'eventuale modifica del regime d'importazione in questione nel corso del 2000;
- (4) le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità di approvvigionamento del mercato nel primo trimestre del 2000 nonché il proseguimento degli scambi con i paesi fornitori, ma non pregiudicano le eventuali misure che possono essere adottate successivamente dal Consiglio o dalla Commissione, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e non

potrebbero essere adottate dagli operatori come fondamento di aspettative legittime per quanto riguarda la proroga del regime d'importazione;

- (5) gli obiettivi di cui sopra inducono a prevedere la presentazione delle domande di titoli d'importazione per il primo trimestre del 2000 da parte degli operatori tradizionali e nuovi arrivati, registrati per l'anno 1999 presso le competenti autorità nazionali, e a sospendere il riconoscimento e la registrazione di nuovi operatori nonché il rilascio di titoli di riassegnazione; pertanto la presentazione di domande di titoli da parte dei nuovi operatori registrati nel 1998 deve essere corredata dalla prova della costituzione di una cauzione connessa al titolo;
- (6) le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente;
- (7) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 404/93, è fissato, per il primo trimestre del 2000, al 26 % dei quantitativi fissati per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento suddetto.

Articolo 2

Gli operatori tradizionali e nuovi arrivati, registrati per il 1999 in applicazione degli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 2362/98, possono presentare domande di titoli d'importazione nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali, per il primo trimestre del 2000, nella misura del 28 %, secondo il caso, del quantitativo di riferimento fissato o dell'assegnazione annua assegnato loro per il 1999 dall'autorità nazionale competente.

Articolo 3

È sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché degli articoli 8, 9 e 20 del regolamento (CE) n. 2362/98.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.⁽⁴⁾ GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2362/98, le domande di titoli d'importazione presentate dai nuovi arrivati devono essere corredate della prova della costituzione di una cauzione di importo pari a 18 EUR/t, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2362/98.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fatte salve le decisioni adottate successivamente dal Consiglio o dalla Commissione per lo stesso anno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 2269/1999 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1999****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

(1) considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

(2) considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	9,26 55,06 80,94	127,42 60,74 373,55	18,11 7,29 5,95	68,85 17 929,86	3 055,34 20,41	1 540,73 1 856,46
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	13,46 80,03 117,65	185,21 88,29 542,98	26,33 10,60 8,65	100,07 26 062,19	4 441,13 29,66	2 239,56 2 698,49
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	80,73 480,00 705,62	1 110,87 529,55 3 256,64	157,89 63,58 51,88	600,22 156 315,08	26 636,86 177,91	13 432,34 16 184,91
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	33,08 196,68 289,14	455,19 216,99 1 334,44	64,70 26,05 21,26	245,95 64 051,81	10 914,75 72,90	5 504,05 6 631,94
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	55,28 328,68 483,17	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 35,52	411,00 107 037,01	18 239,64 121,82	9 197,82 11 082,64
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 354,90 521,72	821,35 391,54 2 407,89	116,74 47,01 38,36	443,79 115 575,96	19 694,72 131,54	9 931,58 11 966,77
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	45,06 267,91 393,85	620,04 295,57 1 817,72	88,13 35,49 28,96	335,02 87 248,33	14 867,55 99,30	7 497,35 9 033,72
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 629,95 926,06	1 457,90 694,99 4 274,01	207,22 83,44 68,08	787,73 205 147,81	34 958,20 233,48	17 628,60 21 241,07
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	60,69 360,85 530,46	835,11 398,10 2 448,23	118,70 47,80 39,00	451,22 117 512,23	20 024,67 133,74	10 097,97 12 167,25
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 907,73 1 334,41	2 100,79 1 001,45 6 158,69	298,60 120,24 98,11	1 135,09 295 610,34	50 373,47 336,44	25 402,15 30 607,59
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 129,74 190,72	300,25 143,13 880,22	42,68 17,18 14,02	162,23 42 249,41	7 199,51 48,08	3 630,54 4 374,52
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	37,08 220,47 324,10	510,23 243,23 1 495,80	72,52 29,20 23,83	275,69 71 796,89	12 234,55 81,71	6 169,59 7 433,87
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	117,77 700,23 1 029,37	1 620,55 772,52 4 750,83	230,34 92,75 75,68	875,61 228 034,52	38 858,21 259,53	19 595,28 23 610,77
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	282,12 1 677,41 2 465,87	3 882,06 1 850,59 11 380,69	551,78 222,19 181,29	2 097,53 546 260,49	93 085,49 621,71	46 940,82 56 559,98

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	97,99 582,62 856,48	1 348,37 642,77 3 952,91	191,65 77,17 62,97	728,55 189 735,10	32 331,80 215,94	16 304,16 19 645,23
1.170.2	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	70,72 420,48 618,13	973,13 463,89 2 852,84	138,32 55,70 45,44	525,80 136 933,01	23 334,06 155,85	11 766,82 14 178,09
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 378,73	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 101,36	1 172,78 305 427,23	52 046,31 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	378,45 2 250,16 3 307,84	5 207,59 2 482,47 15 266,64	740,18 298,05 243,19	2 813,74 732 781,38	124 869,58 833,99	62 968,78 75 872,41
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	300,69 1 787,82 2 628,18	4 137,58 1 972,40 12 129,80	588,10 236,81 193,22	2 235,60 582 217,03	99 212,67 662,63	50 030,61 60 282,93
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	72,78 432,73 636,13	1 001,47 477,41 2 935,94	142,35 57,32 46,77	541,11 140 921,73	24 013,76 160,39	12 109,57 14 591,08
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	66,57 395,81 581,86	916,02 436,67 2 685,43	130,20 52,43 42,78	494,94 128 897,49	21 964,77 146,70	11 076,32 13 346,09
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 025,78 6 099,01 8 965,83	14 115,04 6 728,68 41 379,86	2 006,25 807,87 659,17	7 626,57 1 986 187,04	338 456,11 2 260,52	170 675,43 205 650,43
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	83,10 494,09 726,34	1 143,48 545,10 3 352,25	162,53 65,45 53,40	617,84 160 904,04	27 418,84 183,13	13 826,68 16 660,05
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 437,31 642,86	1 012,07 482,46 2 967,00	143,85 57,93 47,26	546,84 142 412,66	24 267,82 162,08	12 237,69 14 745,45
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	51,27 304,84 448,13	705,49 336,31 2 068,23	100,28 40,38 32,95	381,19 99 272,56	16 916,54 112,98	8 530,61 10 278,71
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 542,52	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 113,41	1 312,11 341 712,93	58 229,58 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	53,20 316,31 464,99	732,05 348,97 2 146,08	104,05 41,90 34,19	395,54 103 009,56	17 553,34 117,24	8 851,74 10 665,64

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	28,43 169,04 248,49	391,21 186,49 1 146,86	55,60 22,39 18,27	211,37 55 048,16	9 380,48 62,65	4 730,35 5 699,70
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	61,28 364,35 535,62	843,23 401,97 2 472,03	119,85 48,26 39,38	455,61 118 654,63	20 219,34 135,04	10 196,13 12 285,54
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	90,26 536,66 788,92	1 242,00 592,07 3 641,08	176,53 71,09 58,00	671,07 174 767,73	29 781,29 198,91	15 018,00 18 095,51
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	481,99 2 865,78 4 212,83	6 632,33 3 161,65 19 443,43	942,69 379,60 309,73	3 583,55 933 262,78	159 032,60 1 062,17	80 196,39 96 630,32
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	189,53 1 126,89 1 656,59	2 607,99 1 243,24 7 645,62	370,69 149,27 121,79	1 409,14 366 981,25	62 535,42 417,67	31 535,14 37 997,35
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	99,60 592,19 870,55	1 370,53 653,33 4 017,85	194,80 78,44 64,00	740,52 192 852,49	32 863,02 219,49	16 572,05 19 968,01
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	102,38 608,72 894,85	1 408,78 671,57 4 130,00	200,24 80,63 65,79	761,19 198 235,32	33 780,28 225,62	17 034,60 20 525,35
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	503,89 2 995,99 4 404,25	6 933,68 3 305,30 20 326,87	985,52 396,85 323,80	3 746,37 975 667,09	166 258,51 1 110,43	83 840,24 101 020,87
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	355,15 2 111,63 3 104,19	4 886,97 2 329,63 14 326,72	694,61 279,70 228,22	2 640,50 687 666,29	117 181,74 782,65	59 091,99 71 201,18
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	981,91 5 838,17 8 582,38	13 511,38 6 440,91 39 610,15	1 920,45 773,32 630,98	7 300,40 1 901 242,88	323 981,20 2 163,84	163 376,08 196 855,28
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	155,25 923,07 1 356,96	2 136,29 1 018,37 6 262,77	303,64 122,27 99,76	1 154,27 300 605,92	51 224,74 342,13	25 831,43 31 124,83

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	71,64	985,79	140,12	532,64	23 637,62	11 919,89
		b)	425,95	469,93	56,42	138 714,38	157,87	14 362,53
		c)	626,17	2 889,95	46,04			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	317,58	4 370,00	621,13	2 361,18	104 785,52	52 840,87
		b)	1 888,24	2 083,19	250,11	614 920,63	699,85	63 669,07
		c)	2 775,81	12 811,15	204,08			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	236,92	3 260,09	463,38	1 761,48	78 171,75	39 420,17
		b)	1 408,66	1 554,09	186,59	458 741,09	522,10	47 498,20
		c)	2 070,80	9 557,33	152,24			

**REGOLAMENTO (CE) N. 2270/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1999 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1323/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il quarto trimestre 1999 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e

devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2000 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 157 del 24.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 24.6.1999, pag. 37.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999
E1	—
E2	100,00
E3	100,00
P1	100,00
P2	100,00
P3	3,21
P4	12,05

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2000
E1	97 648,00
E2	4 071,57
E3	6 628,63
P1	3 641,00
P2	945,00
P3	146,00
P4	200,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2271/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1999 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono

pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999
1	2,06
2	2,05
3	2,30
4	100,00
5	3,09

**REGOLAMENTO (CE) N. 2272/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1999 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione per il quarto trimestre 1999 vertono su quantitativi inferiori ai quan-

titativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 80 del 21.3.1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999
80	—
90	100,00
100	100,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2273/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1999 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2719/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 1999 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2000 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 342 del 17.12.1998, pag. 16.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999
1	3,87
2	3,05
4	100,00
7	2,19
8	7,76
9	2,32
10	100,00
11	100,00
44	3,15
45	100,00
12	100,00
14	—
15	7,40
16	29,41
17	—
18	—
19	100,00
21	100,00
23	100,00
24	27,78
25	100,00
26	—
27	—
28	—
30	—
32	—
33	—
34	—
35	—
36	—
37	5,13
38	100,00
39	—
40	—
43	—

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2000
1	1 710,00
2	390,00
4	14 110,76
7	2 520,00
8	630,00
9	1 440,00
10	1 565,95
11	366,00
44	330,00
45	1 093,50
12	1 348,50
14	3 150,00
15	1 470,00
16	420,00
17	1 350,00
18	270,00
19	410,00
21	1 889,80
23	1 950,00
24	120,00
25	4 204,14
26	270,00
27	1 965,58
28	306,00
30	1 620,00
32	630,00
33	450,00
34	2 250,00
35	180,00
36	900,00
37	150,00
38	391,00
39	1 440,00
40	510,00
43	900,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2274/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

- (1) considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;
- (4) considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- (6) considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	250,55	83,35	120,94		187,91
1006 20 13	250,55	83,35	120,94		187,91
1006 20 15	250,55	83,35	120,94		187,91
1006 20 17	215,00	70,91	103,16	0,00	161,25
1006 20 92	250,55	83,35	120,94		187,91
1006 20 94	250,55	83,35	120,94		187,91
1006 20 96	250,55	83,35	120,94		187,91
1006 20 98	215,00	70,91	103,16	0,00	161,25
1006 30 21	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 23	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 25	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 27	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 44	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 46	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 48	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 63	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 65	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 67	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 94	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 96	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 98	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(7)	45,38	(7)		105,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	215,00	455,00	250,55	455,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	322,03	255,84	310,35	287,39	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	282,14	259,18	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	28,21	28,21	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2275/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

- (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;
- (2) considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾;
- (3) considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;
- (4) considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata,

se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

- (5) considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;
- (6) considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;
- (7) considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;
- (8) considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;
- (9) considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(EUR/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾
1509 10 90 9100	0,00
1509 10 90 9900	0,00
1509 90 00 9100	0,00
1509 90 00 9900	0,00
1510 00 90 9100	0,00
1510 00 90 9900	0,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CE) N. 2276/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1999
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2195/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2232/1999 ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

- (3) considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 21.10.1999, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	04	0	0	0	-2,50	-3,50	-3,50	-3,50
	02	0	0	0	-2,50	-3,50	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	-3,43	-4,80	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	-3,20	-4,48	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	-2,95	-4,13	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	-2,73	-3,82	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	-2,55	-3,57	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Stati Uniti, Canada e Messico,

04 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

DIRETTIVA 1999/85/CE DEL CONSIGLIO**del 22 ottobre 1999****che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽⁴⁾, consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi appartenenti alle categorie indicate nell'allegato H;
- (2) tuttavia il problema della disoccupazione è così grave che dovrebbe essere consentito, agli Stati membri che lo desiderino, di sperimentare l'applicazione e gli effetti, in termini di nuovi posti di lavoro, di uno sgravio dell'IVA mirato a servizi ad alta intensità di lavoro non ricompresi attualmente nell'allegato H;
- (3) l'aliquota IVA ridotta è in grado di ridurre l'interesse delle imprese ad entrare nell'economia sommersa o a restarvi;
- (4) tuttavia che una siffatta riduzione mirata dell'aliquota non è esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell'imposta; è pertanto opportuno istituire una procedura d'autorizzazione per un periodo ben delimitato e completo di tre anni, nonché circoscrivere rigorosamente il campo d'applicazione del provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità;
- (5) la natura sperimentale del presente provvedimento esige, da parte degli Stati membri e della Commissione che lo mettono in atto, una valutazione precisa delle sue conseguenze sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza;
- (6) è opportuno che l'applicazione del provvedimento rimanga rigorosamente limitata nel tempo e si concluda entro il 31 dicembre 2002;

- (7) l'esecuzione della presente direttiva non comporta alcuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, per un periodo massimo di tre anni tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002, le aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma ai servizi elencati in, al massimo, due delle categorie di cui all'allegato K. In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare l'aliquota ridotta ai servizi previsti in tre delle suddette categorie.

I servizi in questione devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere caratterizzati da un'alta intensità di lavoro;
- b) essere in larga misura prestati direttamente ai consumatori finali;
- c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni della concorrenza;
- d) originare una stretta connessione tra i prezzi minori risultanti dalla riduzione dell'aliquota ed il prevedibile aumento della domanda e dell'occupazione.

L'applicazione delle aliquote ridotte non deve pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.

Lo Stato membro che desideri introdurre la misura di cui al primo comma informa la Commissione, anteriormente al 1° novembre 1999, comunicandole, prima di tale data, tutti gli elementi di valutazione utili ed in particolare i dati seguenti:

- a) ambito d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;
- b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma;
- c) elementi indicanti i relativi costi di bilancio;

Gli Stati membri autorizzati ad applicare l'aliquota ridotta di cui al primo comma redigono, anteriormente al 1° ottobre 2002, una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia di tale misure, in particolare sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza.

⁽¹⁾ GU C 102 del 13.4.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 105.

⁽³⁾ GU C 209 del 22.7.1999, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/59/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63).

Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una valutazione globale corredata, se necessario, di una proposta relativa a misure appropriate per una decisione definitiva sulle aliquote IVA applicabili ai servizi ad alta intensità di lavoro.»

- 2) Un nuovo allegato K, quale riportato in allegato, è aggiunto alla presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. MÖNKÄRE

ALLEGATO

«ALLEGATO K

Elenco dei servizi di cui all'articolo 28, paragrafo 6

1. Piccoli servizi di riparazione:
 - di biciclette;
 - di calzature e articoli in pelle;
 - di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche).
 2. Riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.
 3. Pulitura di vetri e pulizie presso privati.
 4. Servizi di assistenza domestica (per es. aiuto domestico e assistenza a giovani, anziani, malati o disabili).
 5. Parrucchieri.»
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1999

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

[notificata con il numero C(1999) 2586]

(1999/703/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2762/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 342/1999 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1998 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1998, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del

tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1998, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1999.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 43 del 17.2.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 60 del 9.3.1999, pag. 83.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori agosto 1998
Indonesia	31,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori settembre 1998
Angola	90,8
Giamaica	115,9
India	47,4
Swaziland	45,5
Venezuela	89,3

Sedi di servizio	Coefficienti correttori ottobre 1998
Ghana	43,2
Malawi	22,2
Sudan	34,5
Turchia	78,3

Sedi di servizio	Coefficienti correttori novembre 1998
Angola	63,2
Estonia	70,2
Kenya	83,8
Messico	54,4
Namibia	57,2
Pakistan	61,5
Russia	119,0
Sierra Leone	96,1
Suriname	74,1
Turchia	77,2
Uganda	65,9
Zimbabwe	25,5

Sedi di servizio	Coefficienti correttori dicembre 1998
Guinea Bissau	93,8
India	47,5
Repubblica federale iugoslava	43,8
Romania	60,9
Turchia	78,6
Venezuela	88,1
Zambia	55,1

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/98

del 27 novembre 1998

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/98 del 30 ottobre 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 43 (direttiva 88/344/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **397 L 0060:** direttiva 97/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997 (GU L 331 del 3.12.1997, pag. 7).»

Articolo 2

I testi della direttiva 97/60/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 novembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 51; rettifica: GU L 226 del 27.8.1999, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 331 del 3.12.1997, pag. 7.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 107/98****del 27 novembre 1998****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/98 del 25 settembre 1998 ⁽¹⁾;considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 4 (direttiva 79/769/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **397 L 0056:** direttiva 97/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997 (GU L 333 del 4.12.1997, pag. 1).»*Articolo 2*

I testi della direttiva 97/56/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 novembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 189 del 22.7.1999, pag. 62.⁽²⁾ GU L 333 del 4.12.1997, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 108/98
del 1° dicembre 1998
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 74/98 del 17 luglio 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 30a (direttiva 93/6/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo, prima degli adattamenti, viene inserito il testo seguente:

«,modificata da:

— **398 L 0031**: Direttiva 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 13), rettificata nella GU L 248 dell'8.9.1998, pag. 20.»

Articolo 2

I testi della direttiva 98/31/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 dicembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 13.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 109/98
del 1° dicembre 1998
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 74/98 del 17 luglio 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi ⁽²⁾;

considerando che occorre sopprimere gli adattamenti a) e c) della direttiva 89/647/CEE del Consiglio in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea e l'adattamento b) in seguito alla sostituzione dell'articolo 11, paragrafo 4, di detta direttiva;

considerando che occorre integrare nell'accordo gli adattamenti della direttiva 89/647/CEE del Consiglio contenuti nel capitolo XI, B, III, punto 2, dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽³⁾;

considerando che la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi ⁽⁴⁾, inserita al punto 20 dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94 del 21 marzo 1994 ⁽⁵⁾, deve essere elencata fra gli atti che modificano la direttiva 89/647/CEE del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 18 (direttiva 89/647/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**389 L 0647:** Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14), modificata da:

- **392 L 0030:** Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992 (GU L 110 del 28.4.1992, pag. 52)
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adeguato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1)
- **394 L 0007:** Direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994 (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 17)
- **395 L 0015:** Direttiva 95/15/CE della Commissione, del 31 maggio 1995 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 23)

⁽¹⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 26.

⁽³⁾ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adeguato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 110 del 28.4.1992, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.

- **395 L 0067**: Direttiva 95/67/CE della Commissione, del 15 dicembre 1995 (GU L 314 del 28.12.1995, pag. 72)
- **396 L 0010**: Direttiva 96/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 marzo 1996 (GU L 85 del 3.4.1996, pag. 17)
- **398 L 0032**: Direttiva 98/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 26).»

Articolo 2

I testi della direttiva 98/32/CE e degli adattamenti della direttiva 89/647/CEE, contenuti nel capitolo XI, B, III, punto 2, dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 dicembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 110/98
del 1° dicembre 1998
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 74/98 del 17 luglio 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽²⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo gli adattamento della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, contenuti nel capitolo XI, B, III, punto 1, dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 15 (direttiva 77/780/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo, dopo il secondo trattino (seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio), viene inserito il seguente trattino:

«— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adeguamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adeguato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 15 (direttiva 77/780/CEE del Consiglio), al punto 18 (direttiva 89/647/CEE del Consiglio) e al punto 30A (direttiva 93/6/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **398 L 0033:** Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).»

Articolo 3

I testi della direttiva 98/33/CE e gli adattamenti della direttiva 77/780/CEE, contenuti nel capitolo XI, B, III, punto 1, dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29.

⁽³⁾ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adeguato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 dicembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 111/98
del 27 novembre 1998
che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/98 del 25 settembre 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 98/322/CE della Commissione, dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 2 — Separazione contabile e contabilità dei costi) ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 26g (raccomandazione 98/195/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«26h. **398 X 0322**: Raccomandazione 98/322/CE della Commissione, dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 2 — Separazione contabile e contabilità dei costi) (GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 98/322/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 novembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 189 del 22.7.1999, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 112/98
del 27 novembre 1998
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 103/98 del 30 ottobre 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 89 (risoluzione 96/C 99/01 del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«90. **398 X 0376**: Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25)».

Articolo 2

I testi della raccomandazione 98/376/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 novembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 55; rettifica: GU L 226 del 27.8.1999, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 113/98
del 27 novembre 1998
che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 53/98 del 29 maggio 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori ⁽²⁾;

considerando che la direttiva 98/6/CE abroga, a decorrere dal 18 marzo 2000, la direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori ⁽³⁾ e la direttiva 88/314/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori ⁽⁴⁾, che sono integrate nell'accordo ma che tuttavia devono essere abrogate nell'ambito dello stesso con effetto a decorrere dalla stessa data,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto deve essere inserito dopo il punto 1 (direttiva 79/581/CEE) dell'allegato XIX dell'accordo:

«1a. **398 L 0006:** Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).»

Articolo 2

I testi del punto 1 (direttiva 79/581/CEE) e del punto 6 (direttiva 88/314/CEE) sono abrogati a partire dal 18 marzo 2000.

Articolo 3

I testi della direttiva 98/6/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 novembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 30 del 4.2.1999, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 158 del 26.6.1979, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 9.6.1988, pag. 19.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 114/98****del 27 novembre 1998****che modifica il protocollo 4 dell'accordo SEE, relativo alle norme di origine**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che il protocollo 4 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/96 del 22 novembre 1996 ⁽¹⁾;

considerando che il protocollo 4, come modificato al fine di estendere il sistema di cumulo delle norme di origine ai paesi dell'Europa centrale e orientale, contiene delle norme, vietanti la restituzione dei dazi doganali o l'esenzione da tali dazi, che possono dar luogo a interpretazioni divergenti;

considerando che è pertanto opportuno, per garantire il buon funzionamento dell'accordo, procedere alla sua modifica,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo 4 è sostituito dal testo seguente:

«1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE ai sensi del presente protocollo o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in alcuna delle parti contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 28 novembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 21 del 23.1.1997, pag. 12.

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 162/1999/COL

del 9 luglio 1999

che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare, relativamente a talune specie vegetali, l'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17 ed il protocollo 1, punto 4, lettera d),

visto l'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio), in particolare l'articolo 22,

visto l'accordo concluso tra Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, modificato dal protocollo che adegua l'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), ed il protocollo 1, articolo 1, lettera c),

vista la domanda presentata dalla Norvegia,

considerando che le sementi di canapa e papavero non vengono usualmente riprodotte e commercializzate in Norvegia;

considerando che, fino a quando perduri tale situazione, la Norvegia deve essere dispensata dall'obbligo di applicare le disposizioni dell'atto summenzionato relativamente a tali specie vegetali;

considerando che detta dispensa deve lasciare impregiudicata la commercializzazione in Norvegia delle sementi prodotte, a norma di detto atto, negli altri Stati aderenti all'accordo SEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere emesso dal comitato delle piante e degli alimenti per animali, chiamato ad assistere l'Autorità di vigilanza dell'EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La Norvegia è dispensata dall'obbligo di applicare le disposizioni dell'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio) — ad eccezione dell'articolo 13, paragrafo 1 — relativamente alle seguenti specie vegetali:

Cannabis sativa L. — Canapa

Papaver somniferum L. — Papavero

2. La presente decisione entra in vigore il 19 luglio 1999.

3. La Norvegia è destinataria della presente decisione.
4. Fa fede il testo redatto in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Membro del collegio
